



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)**

Nr. 61 Registro Delibere

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ART. 24 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)".-

L'anno duemilasedici, il giorno venti, del mese di maggio, alle ore 15,06 e seguenti, nella solita sala delle adunanze, nella seduta di 1^a convocazione, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 CASTORO CARLOTTA	—	SI	
2 BENTIVEGNA STEFANO	—	SI	
3 SCOZZARELLA ENRICO	SI	—	
4 OLIVERI PIERFRANCESCO	—	SI	
5 DRAIA' ROBERTO	SI	—	
6 RUTA DEBORA	SI	—	
7 D'ANGELO FILIPPA	SI	—	
8 ROCCAZZELLA FILIPPO	SI	—	
9 ARENA FABIO	SI	—	
10 AUZZINO CARMELO	SI	—	
11 PROFETA GIUSEPPE	SI	—	
12 FORTE CONCETTA	SI	—	
13 ARCURIA GIUSEPPE	SI	—	
14 DRAGA' CONCETTA	SI	—	
15 SPERANZA GIUSEPPE	SI	—	
	PRESENTI N° 12	ASSENTI N° 03	
Presiede la seduta il Presidente Geom. Enrico Scozzarella.- Partecipa il Segretario Generale, Dott. Alfredo Verso.- Sono presenti per l'Amm.ne Com.le il Sindaco Francesca Draia', il Vice-Sindaco Greco, e gli Ass.ri Trovato, e Serravalle.-			

Il Presidente Scozzarella, constatato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 30, 1° comma, della L.R. n. 9/1986 e successive modifiche, dichiara che i lavori possono proseguire.

OGGETTO: "COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ART. 24 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)".-

-Il Sindaco Draia, avuta la parola, riferisce che stamattina è arrivato in Comune il parere della Corte dei Conti sulla questione del Parco Minerario di Floristella. Fa presente, in proposito, che la Corte dei Conti ha invitato l'Ente a modificare la delibera di Consiglio Comunale n. 29/2016. Evidenzia, infine, che la stessa sta preparando un tavolo tecnico in merito.-

-Il Consigliere Arcuria ricorda al Presidente, ancora una volta, che lo stesso trovi una soluzione per permettere ai Consiglieri Comunali di poter parlare in Consiglio Comunale.-

-Il Presidente Scozzarella fa presente, poi, che lo stesso invierà una nota ai Presidenti delle Commissioni per lavorare sul regolamento del Consiglio Comunale, al fine di aggiornarlo, e modificarlo, laddove necessario.-

-Il Consigliere Speranza chiede al Presidente di convocare la 1[^] Commissione, perché venga predisposto un documento come attestato di solidarietà ad Antoci ed a tutti quei Sindaci, che in vari Comuni sono stati oggetto di attentati e di intimidazioni.-

Da "sicilia.controllo" <sicilia.controllo@cor-teconticert.it>

A "comunevalguamera@pec.it" <comunevalguamera@pec.it>, "DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI" <dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it>

Data giovedì 19 maggio 2016 - 12:53

Comune di VALGUARNERA CAROPEPE - Trasmissione Deliberazione N. 90/2016/PAR - Camera di consiglio del 17 MAGGIO 2016.

CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO

Al Sindaco del Comune di VALGUARNERA CAROPEPE (EN)

All'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali - P A L E R M O

Si trasmette copia della Deliberazione adottata nella Camera di consiglio del 17 MAGGIO 2016 e lettera di trasmissione, da inoltrare ai destinatari indicati in indirizzo.



Si prega di dare sollecito riscontro dell'avenuta ricezione da parte del destinatario esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@cor-teconticert.it

LA SEGRETERIA

Allegato(i)

Deliberazione 90-2016-PAR VALGUARNERA CAROPEPE.pdf (192 Kb)
Nota VALGUARNERA.pdf (26 Kb)





REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 17 maggio 2016,

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n.655 (istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n.20 (disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n.200 (norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 (modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n.131 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n.32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n.354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Valguarnera Caropepe con nota di prot. n.5073 del 29 aprile 2016, presa in carico dalla Segreteria della Sezione di controllo al n.4809 del 3 maggio 2016;



vista l'ordinanza n. 90/CONTR del 3 maggio 2016, con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;
udito il relatore, consigliere Tommaso Brancato,
ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con nota n.5073 del 29 aprile 2016 il Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe ha chiesto un parere in merito all'interpretazione dell'art.1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che prevede l'avvio, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali e da altre amministrazioni.

In particolare, con riferimento al contenuto della delibera di questa Sezione di controllo n.61/2016, ha chiesto di conoscere se l'Ente Parco Minerario di Floristella-Grottacalda è da annoverarsi tra gli enti partecipati e, come tale, tenuto al piano di razionalizzazione delle società partecipate, previsto dal menzionato comma 611 dell'art.1 della legge n. 190 del 2014.

Ha chiesto, inoltre, il parere in merito all'eventuale obbligo di avviare le procedure per la dismissione della quota di partecipazione, tenuto conto che nello Statuto non è prevista alcuna norma che stabilisca le modalità di recesso da parte dell'Ente partecipante.

Al riguardo, ha precisato che l'Ente Parco Floristella:

- è stato istituito con l'art.6 della legge regionale 15 maggio 1991, n.17;
- è un ente di diritto pubblico;
- oltre al Comune di Valguarnera Caropepe, l'Ente è partecipato dalla provincia regionale di Enna e dai Comuni di Enna, Aidone e Piazza Armerina;
- è disciplinato dallo Statuto, approvato con delibera del Consiglio comunale n.205 del 25 ottobre 1991 e dal successivo decreto del Presidente della Regione siciliana del 1° dicembre 1992.

Il Collegio ritiene, preliminarmente sussistenti tutti i presupposti per l'esercizio della propria funzione consultiva riguardo i quesiti posti dal Comune di Valguarnera.

A proposito delle condizioni soggettive, la richiesta è ammissibile, poiché formulata dall'Organo titolare della rappresentanza dell'Ente locale.

Quanto alle condizioni oggettive, il quesito, vertendo su temi di ordine generale e avendo come oggetto l'interpretazione di una norma di finanza pubblica, risponde ai requisiti fissati dalla



giurisprudenza per l'esercizio della funzione attribuita alla Corte dei conti dall'art.7, comma 8, della legge n.131 del 2003.

Inoltre, sempre in ordine ai requisiti oggettivi per l'esercizio della funzione consultiva, il Collegio prende atto della dichiarazione, resa dal Sindaco con nota prot. n.5221 del 4 maggio 2016, sull'assenza di condizioni ritenute dalla giurisprudenza contabile ostative alla resa dei pareri.

Il primo quesito riguarda l'ambito di applicazione dell'art.1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n.190, nell'ottica del disegno, voluto dal legislatore, di razionalizzazione delle società e delle partecipate dagli enti locali.

La disposizione in questione testualmente recita *".....al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato,..... gli enti locali.....a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da consentire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015....."*

La normativa in esame si inserisce in un percorso inteso ad arginare le ricadute negative sui bilanci pubblici derivanti da perdite, talora reiterate e spesso consistenti, registrate da molte società partecipate da enti pubblici, con l'evidente obiettivo di realizzare un contenimento e una razionalizzazione delle partecipate esistenti, ottenendo significativi risparmi di spesa.

L'obbligo di riduzione e di dismissione, espressione del principio della "funzionalizzazione" dell'attività di imprenditoriale affidata alle società in mano pubblica, già affermato in precedenti disposizioni di legge¹, con il menzionato comma 611 è stato esteso anche alle partecipazioni a quelle società che, pur essendo coerenti in qualche modo con i fini istituzionali, non possono considerarsi indispensabili al perseguimento degli interessi di carattere generale propri di ciascun ente locale.

Restano, ovviamente, escluse da ogni possibilità di valutazione del criterio "dell'indispensabilità della partecipazione" per ultimo richiamato tutte quelle forme di gestione di servizi pubblici essenziali, quali per esempio, quelli relativi agli Ambiti Territoriali Ottimali, per i quali la stessa gestione risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge.

Analogha esclusione va riservata alla partecipazione, come nel caso prospettato dal Comune di Valguarnera Caropepe, a enti pubblici, costituiti in forza di norme di legge e con finalità istituzionali predeterminate dalla medesima disposizione.

In questa ipotesi, la partecipazione non ha avuto origine a seguito di una scelta operata dal Comune sulla base di valutazioni discrezionali sulle modalità organizzative e gestionali, e attuata

¹ Art.3 della legge 244 del 2007, art.6 del d.l. n.78 del 2010, art.6 della legge n.135 del 2012, artt.11 e 11 bis del d.lgs. n.118 del 2011 e art.1 della legge n.47 del 2013.

mediante la stipula di un accordo contrattuale, come tale rimesso alla stessa autonomia negoziale dell'Ente locale, bensì per effetto di una disposizione di legge.

Ne consegue che, qualsiasi modificazione dell'assetto partecipativo deve essere adottato nelle stesse forme e modalità previste per la costituzione dell'Ente pubblico.

In conclusione, le disposizioni contenute nel comma 611 della legge 190 del 2014 non possono trovare diretta applicazione nei confronti della partecipazione all'Ente Parco Minerario di Floristella-Grottacalda, fermo restando che l'esclusione dall'obbligo di predisporre il piano di razionalizzazione, secondo le indicazioni di cui alla delibera n.61/2016 di questa Sezione di controllo, non preclude la possibilità di adottare misure organizzative dirette comunque alla riduzione della spesa, sulla base dei principi di economicità, efficienza e di efficacia, rimessi alla valutazione dei soggetti partecipanti.

P.Q.M.


Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 17 maggio 2016.

Il Relatore

Tommaso Brancato



Il Presidente

Maurizio Graffeo




Depositato in Segreteria il

19 MAG. 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Fabio GUIDUCCI





0005206-19/05/2016-SC_SIC-R14-P

**CORTE DEI CONTI****SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA**Servizio di supporto
Segreteria Adunanze

Il Funzionario responsabile

Al Sindaco del Comune di
VALGUARNERA CAROPEPE (EN)
PEC: comunevalguarnera@pec.itAll'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica
- Dipartimento delle Autonomie Locali
90144 - P A L E R M O
PEC: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Richiesta di parere: Sindaco del Comune di VALGUARNERA CAROPEPE con nota prot. n.5073 del 29 aprile 2016 acquisita al prot. Cdc n. 4809 del 3 maggio 2016.
- **Trasmissione Deliberazione n. 90/2016/PAR.**

Si trasmette, copia della Deliberazione n. 90/2016/PAR, adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nella Camera di consiglio del 17 MAGGIO 2016.

Fabio Guiducci




IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. Roberto Draia



IL PRESIDENTE
Geom. Enrico Scozzarella



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfredo Verso



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 25.5.2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11, comma I°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).
Valguarnera Caropepe

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ ed è divenuta esecutiva il giorno _____

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Valguarnera Caropepe

IL SEGRETARIO GENERALE
